



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

SOSTITUTO PROCURATORE

Roma, 26/06/15

Raccomandata ar

Egr. Sig. Ian Mantegazza

Via Roma, 19

27030 – Ottobiano (PV)

Spett.le Golf Club San Domenico

Contrada Masciola

72010 – Savellettri di Fasano (BR)

Spett.le Federazione Italiana Golf

Viale Tiziano, 74

00196 - Roma

Oggetto: PD 03/15 – Ian MANTEGAZZA

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

IL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE

CONSIDERATO

- L'esposto inviato dal Golf Club San Domenico con riferimento all'errato numero di colpi riportato dal tesserato Ian Mantegazza per la buca 18 in data 19/02/15 nel torneo "Coppa d'Oro Mario Camicia 2015";

SENTITO

- il tesserato sig. Ian Mantegazza;

RILEVA

- Dalla documentazione prodotta e dall'interrogatorio dell'indagato la pratica risulta sufficientemente istruita;

- dalle prove esaminate non emergono elementi dai quali possano ravvisarsi le violazioni dell'art. 21 dello Statuto F.I.G. e quelle di cui all'art. 2 del Regolamento di

rl



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

SOSTITUTO PROCURATORE

Giustizia, in quanto dall'esposto sopra riferito, dalle dichiarazioni rese dal tesserato e dalla dichiarazione scritta resa dal marcatore Lodovico Gallavresi risulta che:

- (i) il tesserato Mantegazza ha dichiarato al suo marcatore in sede di verifica dello *score* al termine della gara l'esatto numero di colpi giocati alla buca 18 (5);
- (ii) il tesserato Mantegazza ha dichiarato al termine della gara alla segreteria del circolo nella persona del Direttore sig.ra Monica Cosenza l'esatto numero di colpi giocato (87);
- (iii) il tesserato Mantegazza si è adoperato fattivamente per far rilevare l'errore nel numero di colpi riportato nel suo *score card*;
- (iv) il tesserato Mantegazza è stato squalificato in applicazione della regola 6-6d dalla direzione sportiva del circolo;

- Dai fatti sopra considerati si rileva che in effetti il tesserato non ha colpa con riferimento all'errata indicazione dei colpi riportati per la buca 18 si è fattivamente adoperato per correggere l'errore al fine di evitare indebiti vantaggi nella competizione sportiva.

PQM

Ai sensi dell'art. 40 comma 5 lettera a) del Regolamento di Giustizia dichiara archiviato il procedimento in esame per manifesta infondatezza della notizia di infrazione in base alle prove acquisite.

Il Sostituto Procuratore

Avv. Paolo Cieri